

DCCXVII. SEDUTA**MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1951****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Presidente DE NICOLA****INDICE****Disegni di legge:**

(Approvazione da parte di Commissione permanente)	Pay. 28414
(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti)	28414
(Presentazione)	28415 28443
(Deferimento all'esame di Commissione speciale)	28413

Disegno di legge d'iniziativa del senatore Varriale (Ritiro)	28413
--	-------

Disegno di legge: « Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica » (1654) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PALERMO	28415
CASARDI	28419
CADORNA, <i>relatore</i>	28421, 28433
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i>	28425, 28428, 28433, 28443
PRESIDENTE	28428

Disegno di legge: « Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane » (1704) (Approvazione)	28443
---	-------

Interrogazioni urgenti (Per lo svolgimento)	28415
---	-------

Messaggio del Senato belga	28415
--------------------------------------	-------

Sull'ordine dei lavori	28415, 28444
----------------------------------	--------------

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Ritiro di disegno di legge
di iniziativa del senatore Varriale.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Varriale ha dichiarato, con lettera in data odierna, di ritirare il disegno di legge, da lui presentato: « Interpretazione autentica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari » (860).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

**Deferimento di disegno di legge
all'esame di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Picchiotti, Minio e Gavina: « Proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani » (2011), della cui presentazione diedi comunicazione nella seduta di ieri, è stato deferito per l'esame alla Commissione speciale per le locazioni.

**Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 » (1999), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale » (2000), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata » (1993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fidejussoria o mediante fidejussione bancaria » (1995);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli Istituti di istruzione media al grado superiore » (1998), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Inclusione di alcune zone nel perimetro del piano regolatore della città di Roma » (1994);

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841 » (2001), d'iniziativa del senatore Salomone;

« Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste » (2002), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Aumento della spesa relativa alla concessione di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative a carattere turistico » (1997), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, modificati in leggi successive » (1991) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima » (1992) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, nella riunione di stamane, la 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma » (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 13 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi » (1924), d'iniziativa dei deputati Numeroso e De Michele (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria dell'esercizio professionale » (1943), d'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6 milioni a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51 » (1958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci » (1974).

Per lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno fatto sapere che risponderanno alle interrogazioni presentate nella seduta di ieri dai senatori Salomone, Mancini e Palermo, con richiesta di dichiarazione d'urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

Messaggio del Senato belga.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato belga ha fatto pervenire le espressioni di vivissima simpatia di quella Assemblea in occasione della grave sventura che ha colpito la nostra Nazione per le alluvioni nell'Italia settentrionale.

Presentazione di disegno di legge.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Benefici

ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa » (2016).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)" ».

Come già preannunciai nella seduta precedente, data l'assenza dell'onorevole relatore, senatore Sanna Randaccio, questo disegno di legge sarà discusso nella seduta di martedì prossimo.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica » (1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli signori del Governo, io non farò un discorso, ma mi riprometto unicamente di presentare alcune osservazioni che si sono affollate alla mia mente studiando il disegno di legge in esame. E la prima osservazione che io sento il bisogno di sottomettere al Senato è che sarebbe stato più opportuno che questo disegno di legge fosse stato portato al nostro esame successivamente o magari contemporaneamente a tutti quegli altri provvedimenti

1948-51 - DCCXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

21 NOVEMBRE 1951

che sono le leggi fondamentali delle Forze armate, intendo parlare della legge sull'ordinamento, sull'avanzamento, sullo stato degli ufficiali. Noi quindi oggi discutiamo la legge sugli organici dell'Aeronautica senza conoscere nè la legge sullo stato nè quella sull'avanzamento e sull'ordinamento delle nostre Forze armate. È vero sì che in sede di Commissione, e propriamente in sede deliberante, abbiamo già approvato l'organico dell'Esercito e che successivamente a questa legge sarà portato al nostro esame anche il disegno di legge riguardante l'organico della Marina, ma ciò non toglie valore all'argomentazione che io prospetto al Senato, vale a dire cioè che sarebbe stato indispensabile avere una visione più vasta e completa per poter dare su questo disegno di legge un giudizio più sereno e più approfondito.

Venendo ora all'esame della legge dirò che essa consta di tre provvedimenti: il primo si riferisce all'ampliamento degli organici con un aumento di 631 unità; il secondo alla costituzione di un ruolo navigante speciale, il terzo all'aumento dei limiti di età. Io non mi occuperò del ruolo navigante speciale. Osservo subito che questa legge presenta due difetti. Primo: un invecchiamento generale e quindi una minore efficienza dell'Arma aeronautica; secondo: un maggior carico finanziario sproporzionato alle forze dell'Arma. A questo proposito io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sull'impegno che egli assunse dinanzi a questa Assemblea in sede di discussione del primo o del secondo bilancio delle Forze armate (1948-49 o 1949-50) circa l'unificazione dei servizi. Dall'esame di questo progetto, invece, noi vediamo che non soltanto con l'unificazione delle tre Forze armate in un unico Ministero, il Ministero della difesa non si è diminuito alcun servizio, ma che essi sono addirittura aumentati. Basterà che voi guardiate, onorevoli colleghi, a mo' di esempio, il Servizio sanitario, il Servizio del commissariato, il Servizio d'amministrazione per vedere che, mentre nel vecchio organico non esiste il grado di tenente generale per ciascuno di questi rami, oggi, attraverso l'unificazione delle tre Forze armate in un solo Ministero, noi abbiamo un aumento di tre generali per quel che si riferisce ai tre Servizi suddetti. Quindi nel 1938, quando cioè vi era o si diceva che

vi fosse una aviazione nella sua completa efficienza, ma che indubbiamente era di gran lunga superiore a quella attuale, non avevamo tenenti generali a capo degli Uffici sanitario, commissariato e amministrazione.

Ma vi è di più. A prescindere da quanto ho detto per i tre servizi, vorrei per esempio domandare all'onorevole Ministro che cosa ne è del Servizio informazioni. Prima avevamo l'antico S.I.M. che era diviso in tre branche, e per essere più precisi avevamo tre Servizi che dipendevano rispettivamente dai Ministeri della guerra, dell'aeronautica e della marina. Oggi, attraverso l'unificazione, ci saremmo dovuti aspettare la fusione di questi tre Servizi in uno solo. Invece i tre sono divenuti quattro, perchè un nuovo Servizio è stato creato presso il Ministero della difesa. Ed allora, onorevoli colleghi, io dico: andiamo adagio, guardiamo le cose come vanno guardate, guardiamole con senso di responsabilità e vediamo in che modo il Ministro abbia mantenuto un impegno da lui assunto in questa Aula. Ricordo perfettamente quel che l'onorevole ministro Pacciardi ebbe a rispondere a me personalmente: ho incaricato il buon amico onorevole Rodinò (il compianto onorevole Rodinò) dell'unificazione dei servizi, e sono convinto che egli porterà a termine il compito che gli ho affidato. Oggi noi constatiamo che non soltanto il compito non è stato portato a termine, ma che la situazione si è aggravata con aumento di servizi e dei relativi organici.

E veniamo all'esame del disegno di legge. Abbiamo un maggiore carico finanziario sproporzionato alla efficienza dell'Arma aeronautica. È bene che gli onorevoli colleghi sappiano subito che, allo stato attuale, noi disponiamo di 200 apparecchi i quali possono arrivare, se le mie notizie non sono inesatte, a 350 comprendendo in tale numero gli apparecchi scuola, di trasporto e di approvvigionamento; ad ogni modo gli apparecchi militari sono solo 200. Facciamo allora un confronto tra quello che si spendeva nel 1933-39, epoca nella quale, dicevo, l'aviazione era nel suo pieno sviluppo, e quello che si spende oggi quando abbiamo solo 200 apparecchi e 25 mila uomini. Ebbene, nel 1933-39 la spesa del personale per le tre Forze armate era di 1.894.783.000 lire, che conguaglia alla va-

luta attuale, dà la somma di 94.500.000.000. Di fronte ai 94 miliardi e 500 milioni del 1938, stanno i 153 del 1951 vale a dire 57 in più. Per quanto si riferisce poi alla sola spesa per l'Aeronautica, ricordo al Senato che nel 1938 essa era di 1.265.060.000, che ragguagliata al valore di oggi si aggira intorno ai 60 miliardi, mentre nel 1951 — lo ripeterò fino alla noia — con 200 apparecchi e con 25 mila uomini la spesa raggiunge 75.000.033.000 lire. Allora, onorevoli signori, viene spontanea la domanda: ma come si spiega tutto ciò? Se l'Arma aeronautica è ridotta in così modeste proporzioni — 200 apparecchi e 25 mila uomini — ci deve essere un difetto di impostazione, e questo difetto, io penso, noi dobbiamo individuarlo per suggerire al Governo la via più adatta perchè ci sia un'aviazione in piena efficienza, ma che la spesa non sia catastrofica per l'economia del nostro Paese.

Allora mi permetto di far notare agli onorevoli colleghi che basterà fare il confronto tra quello che era l'organico del 1938 e quello che è l'organico del 1951, per sorprendere alcuni fatti di una gravità eccezionale. Infatti, mentre nel 1938 vi erano dieci generali di squadra aerea, oggi, con 200 apparecchi e con 25 mila uomini, il progetto prevede lo stesso numero di dieci generali di squadra aerea. Ed ancora nel 1938 vi erano quindici generali di divisione e tenenti generali, mentre oggi, nientedimeno, dovremmo portarli a 19. È vero che i generali di brigata del 1938 erano 35 mentre oggi col progetto in esame sarebbero ridotti a venti, ma io insisto nel dire che questa è la sbagliata impostazione dell'attuale disegno di legge: noi abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di ufficiali giovani e di ridurre il numero dei meno giovani o dei vecchi.

Ma se volete vedere a che punto siamo arrivati osservate il numero degli ufficiali superiori. Nel 1938 vi erano 145 colonnelli, oggi ne dovremmo avere 186. Nel 1938 vi erano 384 tenenti colonnelli, oggi se ne vogliono 481. Nel 1938 avevamo 354 maggiori, oggi ne dovremmo avere 489. Dunque il numero degli ufficiali generali e superiori dovrebbe subire un aumento veramente sensibile ed inspiegabile di fronte all'organico del 1938.

Che ne pensa l'insigne relatore Cadorna? Se io dico cose che non rispondono a verità, lo prego di interrompermi o di smentirmi.

Ma vi ha di più: mentre si chiede questo aumento per gli ufficiali generali e superiori osserviamo una diminuzione per i sottotenenti, i tenenti e i capitani, che invece sono proprio coloro che volano. Con l'organico del 1938 vi erano 1.864 capitani, mentre oggi dovrebbero essere 1.595; nel 1938, 2.169 ufficiali subalterni, oggi 1.352. Non basta: nel numero di ufficiali inferiori sono comprese tutte le specialità, dal pilota all'ufficiale del Genio, al medico, a quello del Commissariato, ecc.

E così il numero dei piloti giovani, sottotenenti, tenenti e capitani, raggiunge solo la cifra di 706 unità. Allora quando andate a fare i conti — e dirà il Senato se questo è consono alla serietà di un'Arma dalle così gloriose e nobili tradizioni — vedrete che c'è un generale per ogni 440 uomini, che vi è un colonnello od un tenente colonnello per ogni 36 uomini. Facendo poi il confronto tra gli ufficiali generali e superiori e gli apparecchi, avremo un generale per ogni tre apparecchi efficienti e due colonnelli o tenenti colonnelli per ogni due apparecchi.

Guardate che il fatto è di una gravità veramente eccezionale e secondo me ne va di mezzo la dignità delle nostre Forze armate. Non possiamo certo dare il nostro consenso a che l'Arma aeronautica sia organizzata secondo criteri così contrari alla logica e alla tradizione. Io ho sempre saputo che le Forze armate vengono ordinate, per dirla con una espressione geometrica, sulla figura della piramide. Ebbene, qui avremmo una piramide rovesciata. La base sarà costituita dai generali, dai colonnelli e dai tenenti colonnelli e maggiori ed il vertice dai sottotenenti, tenenti e capitani.

Seconda osservazione, che riguarda un altro grave pericolo al quale andremmo incontro approvando questo disegno di legge, cioè l'invecchiamento che ne deriverebbe. Si è sempre sostenuta la necessità di disporre di quadri giovani, dato lo sfibrante servizio del voto che rende praticamente non utilizzabili uomini superiori ai 54 anni. Tale necessità si era sentita nel 1938, ma a maggior ragione è sentita oggi, date le caratteristiche dei mezzi aerei

moderni. Se si elevassero i limiti di età così come propone nel suo disegno di legge l'onorevole Ministro della difesa, noi non solo non verremmo ad avvantaggiare il servizio, ma creeremmo un vantaggio soltanto per quei colonnelli e generali a cui favore i limiti di età vengono elevati. Ciò sarebbe veramente non rispondente ad un principio di giustizia, soprattutto in confronto all'Esercito ed alla Marina. È bene che si sappia che nell'Arma aerea si raggiunge il grado di colonnello a 35 anni e quello di generale a 40 anni. Portando il limite di età a 62 anni, così come è previsto nel disegno di legge per i generali, verremo ad avere generali che resteranno in servizio per 22 anni.

Permettete che a questo punto io faccia un confronto con i limiti di età del 1940, quando gli apparecchi non esigevano quei requisiti fisici che oggi, con i moderni mezzi aerei, sono richiesti...

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È tutto il contrario.

PALERMO. La prego di precisarmi in che senso.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Risponderà il Ministro.

PALERMO. Vuol dire allora che lei è incapace a rispondere.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non rispondo per un dovere di correttezza e di ossequio verso il Ministro.

PALERMO. I generali di armata aerea, dunque, nel 1940 raggiungevano i 62 anni, e così con l'organico in esame. Su questo punto non vi è nulla da obiettare, tanto più che questo grado è coperto soltanto in caso di guerra. Il generale di squadra aerea o generale d'ispezione, con il progetto di legge attuale dovrebbe raggiungere i 60 anni; questo limite è sembrato così sproporzionato con l'attività che il generale dell'Arma aerea dovrebbe svolgere, che la stessa Commissione ha sentito il bisogno di ridurlo, portandolo a 58 anni; nel 1938 tale limite era di 55 anni. Per un generale di divisione aerea, o tenente generale, l'attuale progetto prevede un limite di 58 anni, la Commissione lo ha ridotto a 56, l'antico organico del 1940 prevedeva 54 anni. E così: un generale di brigata aerea o maggiore gene-

rale nel presente progetto ha come limite 56 anni, per la Commissione 54, nel 1940 53 anni; un colonnello 54 anni per il progetto, 52 per la Commissione e 51 nel 1940, e così per un tenente colonnello 52, 50 e 48; per un maggiore 50, 48, 46; per il capitano 45, 44, 43; per i subalterni 45, 44, 40.

Io, rendendomi conto delle esigenze dell'Arma, a prescindere da qualsiasi valutazione politica, ho presentato un emendamento perchè i limiti di età vengano portati a quelli del 1938, i quali mi sembrano i limiti massimi oltre i quali un ufficiale non può dare tutto il contributo della sua esperienza e del suo vigore fisico.

Io penso che allo stato attuale non vi sarebbe bisogno di nulla, tanto meno di elevare i limiti di età. Non vi è nessuna aeronautica al mondo, caro amico Jannuzzi, che abbia generali fino a 62 anni, e non capisco perchè questo lusso e questo esperimento dovremmo permettercelo proprio noi. Il fatto di elevare i limiti di età provoca una serie di inconvenienti. Il giorno in cui, a mo' di esempio, nell'Ufficio collegamenti al posto di un maggiore verrà messo un generale, i servizi saranno ingranditi. Difatti quando capo ufficio è un maggiore gli si possono mettere come dipendenti un tenente, un sergente, un piantone; ma se capo ufficio è un generale, per tutelarne il prestigio, alle sue dipendenze debbono essere messi colonnelli, maggiori e così via. Ma di questo non abbiamo bisogno; quello di cui abbiamo soprattutto bisogno è di giovani piloti che volino e che oggi purtroppo noi non abbiamo.

Per tutte queste considerazioni noi voteremo contro questo progetto. Ma permettete che prima di porre termine a queste modeste ma sincere osservazioni, fatte nell'interesse delle nostre Forze armate, permetta, onorevole Ministro, che io le domandi un'informazione. Circola con insistenza una voce, che durante questi giorni, in cui il flagello delle alluvioni si è abbattuto sul nostro Paese e soprattutto sulla Bassa Padana, il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Aldisio, le avrebbe telefonicamente richiesto, per fare deviare il corso del fiume, per fare defluire le acque verso il mare, di bombardare un argine del Po. Si dice che ella abbia risposto di non avere apparecchi

1948-51 - DCCXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

21 NOVEMBRE 1951

da bombardamento e tanto meno abbiamo bombe, e ciò in base al Trattato di pace.

Io osservo: sì, è vero, che c'è un Trattato di pace che limita le nostre Forze armate...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Senta, senatore Palermo, questo dialogo è inventato. Quindi non ci ricami sopra. C'erano molti apparecchi da caccia già pronti per fare il bombardamento a bassa quota: noi non abbiamo aeroplani da bombardamento e in quel caso ci volevano degli apparecchi da caccia. È stato però richiesto di sospendere il volo perchè l'argine si è rotto da sè.

PALERMO. Guardi, onorevole Pacciardi, il dialogo non è inventato. Io per ragioni prudenziali ho detto che corre questa voce nel Paese; ma poichè ella la smentisce le dirò che presenti alla telefonata del ministro Aldisio a lei c'erano l'onorevole Matteucci e cinque cittadini italiani i quali sono rimasti veramente di sasso di fronte alla sua risposta.

Ad ogni modo, onorevole Pacciardi, non è su questo che io volevo richiamare la sua attenzione. Io voglio, prendendo lo spunto da questo fatto, ripetere quello che ho detto in sede di discussione del bilancio della Difesa: creiamo delle Forze armate a servizio del Paese. Voi fate troppa politica atlantica, voi vi preoccupate di rispondere non alle esigenze nazionali ma a quelle atlantiche. Preoccupatevi del Paese, preoccupatevi della difesa nazionale. Io penso che questo grande flagello che si è abbattuto sul nostro Paese possa rappresentare un monito per tutti: si comprenda una volta per sempre che al di sopra e al di fuori delle meschine competizioni vi è un supremo interesse da salvaguardare, quello di provvedere alla difesa del nostro Paese senza asservire le nostre Forze armate a qualsiasi potenza straniera. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casardi. Ne ha facoltà.

CASARDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non prendo la parola per un breve intervento solo per compiere un gesto, come proveniente dai ranghi della Marina, di affettuosa solidarietà verso l'Arma sorella, ma altresì perchè ho la convinzione sincera e profonda che gli organici che si propongono per l'Aeronautica, salvo qualche ritocco che l'Assemblea vorrà fare, rispondono ad una esi-

genza che, se non è di oggi, è di un immediato futuro.

Onorevoli colleghi, i discorsi di maggioranza sono sempre più difficili dei discorsi di opposizione perchè la critica è sempre facile; in particolare i discorsi su questi disegni di legge sono ancora più difficili perchè non si possono portare a sostegno delle proprie tesi e delle proprie parole argomenti che non ci è dato di conoscere o, anche conoscendoli, non ci è consentito divulgare in pubblica Assemblea. E allora diventa difficile il discorso. Io non mi voglio dare arie di conoscere segreti perchè sono ormai al di fuori del servizio attivo e non ne conosco; ma oggi non è difficile intuire certe esigenze. Comunque, brevemente accennerò ai principali punti del disegno di legge, seguendo più o meno la traccia segnata dall'onorevole Palermo.

Ruolo speciale dei naviganti. È quello composto dai non provenienti dalle scuole militari, dalle accademie. Come dice la relazione, questo ruolo è stato fatto a somiglianza del ruolo speciale che esisteva in Marina e che credo esista ancora; ruolo speciale che prende i propri elementi dagli ufficiali di complemento e anche dai sottufficiali, con una carriera limitata fino ai gradi di capitano di fregata per la Marina e di tenente colonnello per l'Aviazione. Quando si parla di piramide che è larga alla base e si restringe verso l'alto è proprio a questo ruolo che bisogna guardare, perchè esso costituisce la aggiunta artificiale alla piramide dell'organico della Marina e dell'Aeronautica per far sì che in seguito non tutti i giovani ufficiali pretendano di diventare generali o ammiragli e via dicendo. Perciò si arricchiscono gli organici nei gradi bassi dove occorre il numero, dove occorre la gioventù. È vero che oggi bisogna essere giovani per volare, tanto che un pilota per apparecchi a reazione viene considerato fuori uso poco dopo passati trent'anni.

Ora effettivamente il ruolo speciale a me sembra anzitutto che risponda alla duplice necessità di avere elementi giovani per volare e di impedire l'ingorgo della carriera nei gradi medi ed alti. Il progresso tecnico e la esigenza di una profonda preparazione impongono d'altra parte di poter disporre di un cospicuo numero di ufficiali dei gradi alti e medi, specialmente

medi. Difatti se voi guardate al disegno di legge, vedete che il numero è forte nei gradi medi di colonnello, tenente colonnello e di maggiore, gradi che rappresentano la spina dorsale, l'ossatura dell'organico in quanto tali ufficiali costituiscono una parte particolarmente efficiente di esso, essendo ancora giovani mentre hanno già raggiunto un alto grado di preparazione come piloti e come tecnici.

Non starò qui a cercare di dimostrare se il numero di nove generali di squadra sia eccessivo o no. Evidentemente queste cifre sono subordinate alle esigenze del servizio e allo sviluppo che l'aeronautica sta per avere. Vi sono o vi saranno nel Paese varie decine di basi aeree, che potranno essere 50 o 60, forse meno, forse più. Comunque, una base aerea deve essere comandata da un colonnello, ed una base aerea comprende molteplici servizi. Vi sono in essa gli apparecchi di riserva, che hanno bisogno di continua manutenzione, e quindi di ufficiali esperti che possono assumersene la responsabilità; vi sono i servizi logistici, i servizi amministrativi, sanitari, i servizi relativi alle telecomunicazioni, alla difesa antiaerea, dato che tutto il territorio della penisola può essere esposto ad attacchi, specialmente di fianco. Non vorrei entrare in un campo di dichiarazioni che l'onorevole Ministro ha il diritto di riservarsi, ma certe esigenze sono intuitive. Vi sono gruppi di scuole che esigono ufficiali esperti ed istruttori di grande esperienza, i comandi operativi che richiedono altri ufficiali di alto rango, così i comandi di zona; v'è l'organizzazione centrale che richiede molti alti ufficiali, ed infine vi sono i comandi interalleati. Siamo nel Patto atlantico; questa è una realtà che nessuno può negare. Se noi confrontiamo le cifre odierne con quelle del 1940, il momento cioè in cui entrammo in guerra (e l'onorevole Palermo ha fatto frequenti paragoni con l'anteguerra) noi vediamo che allora la percentuale dei generali era dell'1,33 per cento dell'organico. Nel 1952 con questo progetto la percentuale sarà dell'1,36 per cento. Quindi non vi sono aumenti iperbolici.

Un'ultima parola sui limiti di età. I limiti di età, nella aeronautica inglese ed americana, sono intorno ai 60-62 anni. Tali nazioni ci hanno quindi preceduto e non credo che quelle

due grandi aeronautiche abbiano una esperienza inferiore alla nostra. Gli americani ne hanno acquistata una grandissima nella lunga e faticosa guerra mondiale, specialmente nel lontano Pacifico, dove hanno avuto modo di constatare quale fosse l'età più adatta non solo per i generali dell'aeronautica, ma anche per i vari gradi dell'Arma stessa.

Un danno che questo aumento, dicono, può portare per gli ufficiali dei gradi successivi non esiste, in quanto è previsto un aumento di organico anche per i gradi successivi e quindi c'è, io credo, un largo compenso; a parte il fatto delle vacanze obbligatorie per cui, secondo il ruolo di avanzamento, due generali di squadra aerea dovrebbero andare a disposizione, con criterio analogo a quello che ritengo si vorrà applicare per la Marina.

È da considerare poi che i generali di squadra raramente esercitano il comando in volo, in quanto non tutti hanno la carica di comandanti di squadra. È necessario avere generali di squadra aerea anche per i servizi che sono a terra. Inoltre oggi si comandano le grandi formazioni aeree quasi più da terra che dal cielo, perchè i mezzi elettronici, i mezzi che la radiotecnica mette a disposizione danno il modo di comandare stando ad un tavolino e di assistere ad una battaglia aerea seduti in una tranquilla stanza sotterranea. Mettiamoci al passo con il progresso, onorevoli colleghi, e cerchiamo di vedere più in là di quel che non ci consenta ora una visione troppo vicina al nostro volto. I voli avvengono per gruppi successivi, e quindi sono i capigruppo, cioè i colonnelli o ufficiali di grado inferiore, che commanderanno gli stormi in volo, non saranno di certo i generali, i quali del resto, anche a 60 anni di età, potrebbero essere in condizioni di volare.

Concludo rammentando che noi abbiamo degli impegni nel quadro del Patto atlantico, impegni internazionali che noi potremo mantenere soltanto proporzionando gli organici di tutte e tre le nostre Forze armate ai compiti che, d'accordo con gli Alleati, ci siamo assunti. Venir meno a questi impegni significherebbe distruggere la fiducia che gli Alleati hanno in noi. *(Applausi dal centro. Congratulazioni).*

PALERMO. Qui si tratta della fiducia del popolo italiano!

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CADORNA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la legge che oggi viene sottoposta al vostro giudizio è la prima di un gruppo di cinque leggi che sono fondamentali per l'ordinamento dei quadri delle nostre forze armate. Queste leggi sono così strettamente legate le une alle altre che è difficile dare un giudizio sull'una se non si ha una profonda conoscenza di tutte le altre. Infatti la legge sugli organici per una ragione di equità presuppone un certo parallelismo tra le tre forze armate, così come tutte e tre dipendono, sotto il punto di vista giuridico, dalla legge dello Stato; mentre — e qui pongo l'accento — questa legge è particolarmente influenzata dalla legge di avanzamento, cioè dal modo come è stata architettata la carriera degli ufficiali. Aggiungo che una sesta legge dovrebbe precedere queste cinque, ed è la legge sull'ordinamento delle singole forze armate, ma il Ministero ha ritenuto, data la fluida situazione dei rapporti internazionali e anche l'incertezza dell'apporto finanziario che si potrà avere nei prossimi anni, che non si potesse fissare fin d'ora un ordinamento stabile e ha ritenuto di rinviarlo all'avvenire lasciando aperte le porte per un ulteriore sviluppo.

Il disegno di legge deve tener conto di tre ordini di fattori differenti. L'uno è la sua efficienza funzionale, il secondo è la ripercussione del morale dei quadri, cosa importante soprattutto agli effetti del reclutamento. Il terzo è l'onere finanziario che ne deriva. L'esamineremo sotto questi tre aspetti.

Il disegno di legge attuale prevede tre ordini di provvedimenti: ampliamento degli organici di 631 unità, costituzione di un ruolo naviganti speciali e, infine, aumento dei limiti di età.

Circa il primo punto, ampliamento degli organici, è da notare che gli organici dell'aeronautica furono ridotti dopo lo sfollamento operato nel 1948, con decreto-legge n. 810, sfollamento che lasciò uno strascico di recriminazioni fra gli eliminati, alcuni dei quali si agitano per essere reintegrati. Successivamente già nel 1950, cioè l'anno scorso, fu approvata un'altra legge che sanzionava un notevole am-

pliamento degli organici, cui succede questo della presente legge.

La Commissione ha avuto l'impressione che questo secondo ampliamento, richiesto a così breve distanza dal primo, si fondi su un calcolo alquanto largo delle necessità dell'aeronautica, non solo rispetto all'attuale efficienza, ma anche a quella presumibile dei prossimi anni. Tale impressione deriva: a) dall'esame comparativo degli organici del 1938 (si è scelto quest'anno perchè segna il massimo sviluppo degli ordinamenti militari di anteguerra). Alcune cifre sono state già riportate, quindi non le ripeterò. Grosso modo la cifra dei generali è equivalente a quella del 1938, mentre è fortemente aumentata quella dei gradi medi ed è diminuita quella dei capitani e dei subalterni. Ciò ha portato un invecchiamento generale dei quadri e quindi una minore quantità di personale disponibile per il volo e una molto maggiore quantità di personale per servizi di seconda linea. È la piramide che tende ad avvicinarsi alla forma del cono; b) dall'impiego degli ufficiali generali, per i quali risultano create nuove funzioni o allargate quelle che esistevano, alcune di queste regolarizzate con leggi particolari; c) dal numero di personale che risulta impiegato nelle organizzazioni territoriali: 3023 ufficiali, 6000 sottufficiali.

La relazione ministeriale non offre spiegazioni esaurienti. Il Ministero, cui è stato segnalato l'inconveniente, dal punto di vista funzionale, che può derivare da una intelaiatura troppo ampia, mentre ha rinunciato ai gradi massimi che aveva previsto, cioè a quelli di designato di armata, ed ha ridotto le richieste per i gradi di generale ad un terzo, ha mantenute ferme le sue richieste per i gradi medi, giustificandole con l'esigenza del futuro sviluppo dell'Arma, con l'opportunità di mantenere in servizio un personale la cui preparazione è stata lunga e costosa, ed infine con la preoccupazione di assicurare le migliori possibilità di carriera, che sono la base per avere un buon reclutamento.

A questo proposito mi richiamo a quanto ho detto prima circa la piramide, che assicura una sufficiente possibilità di progressione nella carriera quando la base è relativamente ristretta e quando si riesce ad eliminare una

parte del personale, attraverso determinati provvedimenti, lungo la strada.

Della fondatezza di alcune delle ragioni adottate dal Ministero ci siamo resi perfettamente conto. Infatti ogni ordinamento non è altro che una composizione tra le necessità funzionali e quelle di assicurare un giusto ritmo di carriera.

Noi comprendiamo anche le difficoltà che ha incontrato il Ministero. Le misere condizioni in cui vengono a trovarsi gli ufficiali, costretti a lasciare la carriera in età ancora giovane senza riuscire a trovare impiego nella vita civile, costituiscono incentivo per gli interessati a raggiungere la migliore posizione ed a permanervi il più lungo possibile, mentre inducono il Ministero a criteri di larghezza. Ma il problema della carriera si farà più acuto man mano che gli strumenti moderni di guerra richiederanno l'impiego di personale più giovane e più efficiente e ciò vale soprattutto per l'aeronautica, che richiede per il volo di guerra personale freschissimo, non oltre i 35 anni, come taluno dice. Domani forse tutti gli apparecchi saranno a reazione e il personale non efficiente per il volo negli apparecchi a reazione dovrà rimanere nei depositi. È un gravissimo problema che nessuno ha la pretesa qui di risolvere.

Bisogna anche soggiungere che la tendenza all'inflazione e all'invecchiamento non è caratteristica degli organismi militari, ma è comune a tutte le burocrazie dello Stato.

Ma noi pensiamo, d'altra parte, che il danaro speso nelle strutture non indispensabili viene a mancare a quelle vitali e non vorremmo che un criterio sostanzialmente assistenziale ci allontanasse dal realizzare la struttura di quella piccola, ma efficientissima aeronautica da combattimento e di collaborazione con l'Esercito che essenzialmente ci interessa e che oggi è tuttora pressochè inesistente.

Si noti, io ho avuto parecchie volte occasione in quest'Aula di fare presente che l'aereo-cooperazione, cioè l'aviazione di collaborazione con l'Esercito, era stata particolarmente trascurata da quando l'Aeronautica si ordinò in forza armata a se stante. Non solo, ma sono anche persuaso che ancor oggi ben poco si sia potuto realizzare, visto che mancano tanto gli apparecchi adatti, gli ufficiali osservatori e l'addestramento in comune dell'aeronautica con

l'Esercito. Ma c'è evidentemente qualcuno che è più pessimista di me. Infatti in un articolo non firmato, e quindi ufficioso, comparso sull'ultima puntata della rivista militare dal titolo « La circolare 7.000 e l'aereocooperazione » si legge a proposito dell'aereocooperazione: « Trattandosi di materia assolutamente nuova che trova la massa dei quadri concettualmente impreparata, ci sembra opportuno esaminare la circolare nella sua struttura e nella sua essenza mettendone in rilievo gli aspetti più salienti ». A me pare che simili osservazioni non vadano ad onore dell'intelligenza e della cultura dei nostri quadri. Come dimenticare che 33 anni or sono il maggiore Francesco Baracca, asso dell'aviazione da caccia, cadeva sul Montello proprio in funzione di aereocooperazione cioè mitragliando da bassa quota le fanterie nemiche? E che in questa ultima guerra numerosi e valorosissimi ufficiali di aeronautica sono morti nelle stesse condizioni? Chi non ricorda i bombardieri a tuffo che non erano che un braccio lungo e mobilissimo dell'artiglieria? E credo che ogni borghese abbia visto nei dintorni di Roma le strade seminate di automezzi, colpiti dai caccia bombardieri alleati, sorpresi sulla via della ritirata.

Ammettiamo che il desiderio di magnificare la circolare 7.000 abbia dettato l'incauta affermazione e rallegriamoci che una verità fondamentale sia stata finalmente accettata nel 1951. Del resto la circolare 7.000 che prevede dei collegamenti tra le due forze armate all'altezza del comando di scacchiere e del gruppo di armate, ritengo che rimarrà lettera morta se le squadriglie non saranno effettivamente assegnate per l'impiego alle divisioni.

Ruolo naviganti speciali. La costituzione del ruolo naviganti speciali trae origine da una doppia necessità, quella di facilitare lo sviluppo della carriera agli ufficiali del ruolo naviganti normale, creando una categoria di persone che avendo maggiore età sono destinate a scomparire lungo la via e al tempo stesso provvedere a dare a questa categoria di ufficiali che provengono dai sottufficiali e dagli ufficiali di complemento, reclutati all'età di 31 anni, la possibilità di arrivare fino al grado limite di tenente colonnello. Però non è da tacere che questa categoria non darà elementi molto freschi per il pilotaggio e che pertanto

sarà accresciuto il numero degli ufficiali superiori destinati ai servizi di seconda linea.

Limiti di età. Nel 1940 prevalse il concetto di abbassare i limiti di età di tutte le forze armate ed in particolare dell'Aeronautica nel presupposto che l'impiego dei mezzi moderni di guerra richiedesse personale giovane. Non sembra che esempi tratti dall'ultima guerra smentiscano questa presunzione. L'esaltazione fatta da amici e da nemici di Rommel che è stato come elevato a valore di simbolo, di eroe nell'ultima guerra, non è certo dovuta a particolare apprezzamento delle sue prestazioni strategiche, ma semplicemente al riconoscimento del coraggio dell'uomo onnipresente sul campo di battaglia per guidare le proprie schiere corazzate, dell'uomo capace di dividere per mesi e mesi i disagi della truppa nelle trincee e nelle buche di sabbia, capacità precipue dei giovani. Pertanto la Commissione è rimasta assai perplessa di fronte alla richiesta di un forte aumento dei limiti di età, per l'invecchiamento generale che ne deriva alla gerarchia, ed è sembrato che le ragioni di impiego e di carriera addotte dal Ministero non compensino il danno morale di vedere sanzionare il principio che alla testa della nostra piccola aviazione di combattimento siano posti uomini meno giovani e quindi meno freschi di quelli che comandavano ieri.

Non di meno, per tener conto di esigenze organiche rappresentate dal Ministero, si propone di fissare i limiti di età in una zona intermedia e cioè: per i generali di squadra 58 anni, per i generali di divisione 56 anni, per i generali di brigata 54 anni, per i colonnelli 52 anni, per i tenenti colonnelli 50 anni, per i maggiori 48 anni, per i capitani 44 anni e per i tenenti 44 anni. Ci si riserva di studiare in sede di legge d'avanzamento una forma di equiparazione delle tre forze armate agli effetti dei vantaggi che derivano dalla posizione di « a disposizione ». Qui occorrerebbe una lunga esposizione per chiarire la portata di questa posizione: basterà dire che essa rappresenta una posizione favorevole perchè all'ufficiale eliminato, diciamo così, non per inidoneità ma per fare delle vacanze, viene concesso di rimanere in servizio fino ai limiti di età. Ora è chiaro che se il limite di età è basso la durata della posizione « a disposizione » diventa più breve.

Resta da esaminare il disegno di legge sotto il

profilo del carico finanziario che esso comporta. Il bilancio che fu votato alcuni giorni or sono rivela che le spese del personale hanno superato i 152 miliardi, in confronto dei 94 miliardi spesi nel 1938 calcolando una rivalutazione di cinquanta volte. Effettivamente l'andamento delle spese del personale ha avuto per tante ragioni, tra le quali naturalmente la rivalutazione degli stipendi e l'umento del personale, un continuo incremento dai 94 miliardi del 1938, ai 114 del 1948, ai 115 del 1949, ai 120 del 1950, fino ai 153 del 1951. Al contrario le spese per i servizi tecnici e logistici sono rimaste pressochè stabili. Da 88 miliardi nel 1938 siamo passati a 33 nel 1948 per andare a 44 nel 1949, a 46 nel 1950, a 47 nel 1951. Ciò si spiega perchè dopo la guerra il materiale lo abbiamo in gran parte ricevuto dall'estero. Quindi, mentre le spese per i servizi tecnici non sono proporzionalmente aumentate, quelle del personale sono fortemente aumentate. È bensì vero che oggi concorrono talune spese ancora derivanti dalla guerra e che noi conosciamo benissimo, ma è anche vero che l'ampiezza e l'efficienza delle forze armate attuali, particolarmente per quanto riguarda l'Aeronautica e la Marina, non possono essere paragonate con quelle del 1938. D'altra parte non abbiamo altro termine di giudizio, mancando le leggi di ordinamento che giustificano l'impiego del personale e, come sopra si è osservato, talune leggi presentate dal Ministero hanno rivelato la tendenza a creare nuove strutture piuttosto che a semplificare quelle esistenti.

D'altra parte la pregevole relazione sul bilancio redatta dall'onorevole Gasparotto si è fatta eco di urgenti richieste di finanziamenti sia ordinari che straordinari da parte di ciascuna delle tre forze armate. Per l'Esercito è detto che « occorre che i reparti non solo dispongano di armi moderne ma anche di tutta la gamma di munizioni relative nella quantità richiesta dagli enormi consumi di guerra, e questo è problema che assorbe da solo centinaia di miliardi ». A pagina 11 si legge: « È evidente che, essendo rimaste sostanzialmente ferme e largamente superate le disponibilità ordinarie di bilancio nei confronti di aumenti di spese di questi, si è determinata una netta insufficienza del bilancio ordinario a soddisfare esigenze che sono di normale amministrazione ed a fron-

teggiate le quali non resta che dover attingere dai fondi ordinari erogati a titolo di potenziamento. Si è venuti così a falsare praticamente quel criterio di esclusivo potenziamento di efficienza dei settori logistici e tecnici che si intendeva realizzare con l'avvenuta concessione dei finanziamenti straordinari. Infatti, per quanto riguarda l'esercizio 1951-52, si può calcolare che la quota di 55,2 miliardi di lire di stanziamento straordinario attribuito al predetto esercizio si è ridotta a circa il 40 per cento di effettivo potenziamento, data la necessità, come si è detto, di assorbire le maggiori spese di gestione e di consumo ».

Per la Marina, a conclusione di un lungo elenco di richieste, si legge: « Le spese per la realizzazione di questo iniziale programma navale, già superano quanto sino ad oggi stanziato; ed è bene si sappia che questo minimo di costruzioni rimarrà bloccato a metà circa se non sarà adeguatamente provveduto in sede di bilancio ordinario e straordinario ».

Per l'Aeronautica leggo un piccolo stralcio delle molte richieste: « Il Ministero della difesa aeronautica assume di aver fatto quanto era in suo potere per sorreggere le industrie, ma la soluzione del problema è di carattere esclusivamente finanziario in quanto occorrono fondi per l'assegnazione di commesse che potrebbero essere bene espletate dal punto di vista tecnico, data l'alta capacità dei tecnici e delle maestranze italiane ».

Più oltre, a mo' di conclusione, dice: « Quello che occorre dunque è oggi di stanziare nel prossimo bilancio del Ministero della difesa una somma adeguata da assegnarsi all'Aeronautica per l'aviazione civile, ecc. ». E, come conclusione: « Il bilancio assegna all'Aeronautica 53 miliardi, contro i 157 assegnati all'Esercito ed i 65 alla Marina. Rimane la proporzione degli anni passati, tuttavia ogni giorno che passa è più manifesta l'importanza che va assumendo l'arma aerea nell'andamento delle battaglie e l'aviazione da trasporto nel collegamento dei popoli di tutti i Continenti ». Cose verissime!

Viene fatto ora di domandarsi: chi provvederà a tante spese? Fino a che punto potremo contare sugli aiuti americani? Io leggo sul bollettino informazioni U.S.I.S. del 6 ottobre un telegramma del generale Eisenhower alla Ca-

mera dei rappresentanti durante la discussione della questione dei fondi per la sicurezza reciproca. Egli dice tra l'altro: « Il ruolo degli Stati Uniti è quello di dare il via al programma fornendo aiuti per l'equipaggiamento delle forze, mentre gli europei dovranno nel più breve tempo possibile provvedere al rifornimento ed a qualsiasi altra utile necessità ». Io mi auguro che questo non corrisponda a verità; ad ogni modo, se così fosse, dovremmo provvedere col bilancio nostro. È chiaro che un popolo amante come il nostro della sua libertà ed indipendenza non indietreggia di fronte a sacrifici per assicurare la sua difesa; ma è anche vero che la capacità finanziaria ha un limite, e che il contribuente si presta più volentieri a sacrifici quando ha la profonda convinzione che il denaro pubblico è speso nel modo migliore.

Riassumendo quanto sopra esposto è d'uopo dire che la Commissione, nell'esaminare il presente disegno di legge, ha avuto non poche perplessità, perchè è dubbio che la pleora degli uffici, creata dalla preoccupazione di sistemare il personale, conferisca snellezza al funzionamento; perchè è dubbio che il numeroso personale conservato in servizio nei gradi medi, senza alcuna speranza di carriera perchè pretermesso, eserciti un influsso positivo sul morale dei quadri; perchè infine è rilevante l'onere finanziario conseguente non solo al personale mantenuto in servizio ma al complesso di spese inerenti alle sovrastrutture che ne derivano.

Vien fatto di domandarsi: c'è altro modo di provvedere? Riteniamo che anzitutto occorra giungere a quello sganciamento della carriera militare dalle altre statali, cosa da noi tante volte auspicata e sostenuta efficacemente alla Camera dai relatori sulla legge del bilancio e al Senato recentemente dal senatore Cerica. In seguito occorre migliorare le condizioni dei quadri che debbono essere allontanati dal servizio attivo in età ancor giovane. Infine occorre reimpiegare nelle carriere civili tutta la parte utilizzabile di questo personale. Il senatore Giua mi ha fatto presente alcuni giorni or sono che molti ufficiali provenienti dalle armi tecniche sarebbero più che idonei come insegnanti di scienze matematiche. In questo senso ritengo che uno sforzo debba essere fatto per risolvere il problema. Tutti questi provvedimenti

ti sono, a nostro avviso, più efficaci e meno onerosi di quello attualmente in uso di moltiplicare artificialmente gradi e funzioni.

La Commissione di difesa si è in ogni circostanza assunta l'ingrato compito di andare contro corrente e di raccomandare riduzioni anziché incremento di spese. Ritene quindi di non meritare l'appunto che, a proposito di questo disegno di legge, le ha fatto l'illustre presidente della Commissione di finanza, preoccupato dell'inevitabile incremento delle spese militari e delle ripercussioni che possono derivarne sulla finanza generale dello Stato. Ma l'opera della Commissione, applicata alle singole leggi anziché al complesso dell'organizzazione militare, la quale si deve ispirare a direttive che debbono venire dal Consiglio supremo di difesa, è frammentaria e inefficace quando addirittura non cade in contrasto con decisioni contrarie prese dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione si rivolge di nuovo al Ministro perchè esamini il problema nel complesso, armonizzando le spese con le possibilità del bilancio, realizzando economie e perseguendo le reali necessità della difesa prima che considerazioni di prestigio, utilizzando le somme disponibili per raggiungere l'efficienza nei settori più urgenti ed evitando che per provvedere a tutto si finisca col non provvedere a nulla. Il problema è di spendere il meglio possibile, visto che non si può spendere di più. Con queste riserve si propone che il disegno di legge, che ha carattere di urgenza, venga approvato. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevoli senatori, sono venuto personalmente io, come del resto è mio dovere, a difendere questo disegno di legge per dar conto al Senato delle perplessità che ho avuto io stesso quando dai diversi Stati maggiori e dai Segretariati generali sono stati presentati progetti di nuovi organici. Io, che non sono ufficiale di carriera e non ho niente da guadagnare dagli aumenti di organico e dall'elevamento dei limiti di età, sono venuto obiettivamente nella persuasione che malgrado le apparenze questi aumenti di organici siano pienamente giustificati. Vorrei pregare l'onorevole Palermo, che ha basato il

suo voto contrario su argomenti che posso facilmente controbattere, di ascoltarmi anche se, ne sono sicuro, non cambierà il suo parere. Sono dispiacente che non siano presenti in Senato dei tecnici dell'aeronautica e mi dispiace anche di non vedere coloro che si occupano normalmente dell'aeronautica civile, perchè mi avrebbero aiutato a far comprendere la validità di certi argomenti in difesa della legge.

Parlando di questioni aeronautiche si resta nell'idea che l'aeronautica sia sempre quella dei tempi balbiani, si crede che ognuno sia capace di montare su un apparecchio e di condurlo. Se ci fosse qui qualcuno che si interessa di problemi di aeronautica, mi crederebbe senz'altro quando dico che tra gli apparecchi dei primi voli e gli apparecchi moderni c'è un abisso. Quando si fanno dei riferimenti al 1938 si può senz'altro dire che sono riferimenti sbagliati. Sarebbe come dire che tra apparecchi che andavano a 300 chilometri l'ora ed apparecchi che vanno a velocità ultrasoniche permangono gli stessi problemi.

Mi fermo ad una prima considerazione; quella dell'inviechiamento del personale. Quando si parla di generali di aeronautica, la gente pensa ancora al generale che va in testa alla squadriglia, che dirige l'attacco dall'alto dei cieli. Tutto questo è errato. Se fosse così i limiti di età non sarebbero più di 50, 60 anni, ma per gli stessi generali dovrebbero essere di 35 anni. Infatti non c'è nessuno oggi che dopo questa età possa essere adatto al volo negli apparecchi a reazione. Ci sono oggi ufficiali che a 40 anni ancora volano, ma si tratta di fisici eccezionali. Quindi l'idea del generale che vola in testa alla propria squadriglia non corrisponde più alla situazione attuale dell'aeronautica.

Se volete sapere, al fondo, quale è il mio pensiero circa il futuro impiego dell'arma aerea dubito che tra qualche anno ci siano ancora piloti che volino in apparecchi da combattimento. Ormai la tendenza è questa. Ho avuto la fortuna di vedere alcuni apparecchi specialissimi moderni, dove il pilota, posto in posizione allungata, si trova nell'apparecchio soltanto per controllare la validità degli strumenti di volo, e niente altro. L'aeroplano è guidato da terra. Da qui a pensare che arriveremo ad un giorno in cui non ci sarà più pilota, ma in cui gli aeroplani saranno guidati

completamente da terra, c'è appena un passo che sarà facilmente valicabile se non nel giro di pochi mesi, nel giro di pochi anni. È addirittura una rivoluzione nella struttura aeronautica.

Oggi l'aeronautica, anche così come è, è guidata completamente da terra, con sale operative che sono sparse in tutto il territorio e con ufficiali che debbono avere sì una grande esperienza di volo, ma che non debbono volare, debbono controllare con moderni strumenti le fuggevoli fasi del combattimento. I piloti giovani volano, ma i piloti vecchi stanno a terra a guidare il combattimento.

Comprendo perfettamente che ciò possa risultare nuovo a chi pensa con il criterio delle passate guerre, ma è la verità, e qualsiasi tecnico dell'aeronautica moderna vi dirà che questo, se non è il presente, almeno per l'Italia, è l'immediato avvenire. Per cui potete vedere che tutta la struttura cambia. Io personalmente sono dell'opinione che, così come si va formando la nuova struttura aeronautica, la differenziazione di limiti di età fra i generali dell'Esercito e quelli dell'Aeronautica è un non senso. Tanto è vero che in alcuni Stati già i limiti di età sono equiparati, e non è esatto, onorevole Palermo, che noi siamo stati i primi a permetterci questo lusso. In Inghilterra, per esempio, il vice maresciallo dell'aria ha l'età di 60 anni. Certo non si può pretendere che questo vice maresciallo voli alla testa dei suoi apparecchi a reazione. Ciò non sarebbe possibile, perchè il suo cuore di 60 anni non resisterebbe. Ma evidentemente egli ha l'esperienza, che gli deriva dall'età, e conoscenze tecniche per dominare il combattimento nell'aria con gli strumenti moderni che si trovano nelle sale operative a terra. Così in America il generale di divisione aerea ha 62 anni, e simili limiti di età sono già proposti in Francia. Come si vede la tendenza di tutte le aeronautiche del mondo è per una nuova struttura aeronautica che non è più garibaldina ma scientifica, per cui ai quadri che stanno alla testa dell'aeronautica vengono dati gli stessi limiti di età previsti per l'esercito.

Mi permetto di credere che la Commissione, dandomi torto, abbia sbagliato. Abbiamo fatto una transazione, e accettiamo pure questa diminuzione dei limiti di età assegnati al grado

di generale di squadra aerea in confronto ai corrispondenti gradi dell'Esercito.

L'onorevole Palermo ha martellato sempre questo argomento: avete 200 apparecchi. Ed ecco la delicatezza — onorevole Presidente del Senato, mi scusi — di discutere di questa materia in Assemblea, benchè obbligati a farlo; ma consentirete che io sia tenuto anche a parlare con una certa prudenza: intendetemi anche al di là di quello che posso dire. Ci dice il senatore Palermo: avete 200 apparecchi, perchè egli guarda al Trattato di pace che ci consente 200 apparecchi da caccia e 150 da trasporto e quindi 350 in tutto. Ma egli non sa se noi abbiamo mai esteso o diminuito questo numero, nè io gli vengo a dire se lo abbiamo fatto o meno. Siamo a 350 apparecchi; accettiamo il limite. Ma dovete consentire, onorevoli senatori, alla responsabilità del Ministro della difesa di dirvi onestamente che noi stiamo lavorando in tutti i sensi per abrogare i limiti del Trattato di pace. L'osservazione così com'è fatta è erronea, perchè se anche fossero, ed è vero che li abbiamo in questo momento, 350 apparecchi, cioè quelli consentiti dal Trattato di pace, non è detto che questi, siano sufficienti alla nostra difesa. Non c'è nessun Ministro della difesa, spero, che possa venire qui, dinanzi alla più alta Assemblea della Nazione a dire: la Nazione è sicura con 350 apparecchi. Quindi noi lavoriamo in tutti i campi perchè questo limite, che non è corrispondente alla necessità della difesa del Paese, sia eliminato. Ammettiamo che in un domani non lontano sia eliminato: gli apparecchi ci possono venire in poco tempo ma i piloti, i generali, i tecnici dell'aviazione non si fa presto a crearli. Non è la stessa cosa: io posso avere gli apparecchi in tre giorni, eventualmente, ma non posso avere nello stesso tempo i piloti, poichè oggi per creare un pilota — e dico un pilota degli apparecchi a reazione — mi occorrono almeno due anni e non tre giorni. E voi volete, spero, che il Ministro della difesa che vi presenta degli organici che debbono valere, essendo leggi dello Stato, non per oggi, 21 novembre 1951, ma almeno fino al 1954, vi venga anche a dire: io vi assicuro una struttura dell'aeronautica tale per cui, se domani ci fosse il caso di necessità, potendo avere gli apparecchi non mi manchi il personale.

Questo, senza violare il Trattato di pace, è un dovere di prudenza normale. Se dovessi dire quanti apparecchi da combattimento, da trasporto, di collegamento, scuola, ecc. sono necessari alla difesa del Paese, direi non trecento (non è un segreto e nemmeno un programma) ma piuttosto tremila.

L'organizzazione tecnica attuale non si fa nemmeno in coincidenza col numero degli apparecchi, perchè questo riferimento non vale. Ci si immagina sempre, parlando di aeronautica, di fare riferimento agli apparecchi che volano: tanti apparecchi, tanti ufficiali. Lo so, ci si presta all'ironia, ironia che troppo spesso e troppo facilmente viene fatta, per cui guardando il numero degli ufficiali si dice che noi abbiamo un generale per ogni apparecchio che vola. È ironia facile ma non giudiziosa, perchè gli apparecchi rappresentano soltanto un elemento della complessa struttura aeronautica. Per esempio, supponiamo (la cifra è stata detta da qualcuno e io la prendo soltanto come indicazione) di avere 50 basi aeree nel nostro territorio. In una base intanto occorre un comandante della base, ma poi vi è tutta una serie di servizi. Io ho avuto recentemente occasione di vedere una pubblicazione aeronautica molto simpatica, redatta da un punto di vista storico: sembra di essere all'età della pietra quando si legge l'organizzazione aeronautica dei tempi della guerra in Libia, quando venivano segnalati campi a mezzo di bandiere o di gruppi di uomini accavallati a piramide. Oggi una base rappresenta un complesso enorme: essa comprende un servizio di telecomunicazioni, un autoreparto, un servizio antincendi, il commissariato, un servizio sanitario, un servizio fotografico, un servizio tecnico, un servizio di riparazioni, una officina, un reparto di truppe; e questi sono alcuni e non tutti i servizi indispensabili per il funzionamento di una base aeronautica. Se noi ammettiamo di avere nel nostro territorio 50 basi dobbiamo moltiplicare per 50 tutti questi servizi, e allora voi vedete che gli apparecchi sono un piccolo elemento di un molto più vasto complesso. Aggiungete le sale operative che abbiamo in numero molto scarso, ma che occorrerà sviluppare in tutto il Paese e vedrete come il numero degli ufficiali che stanno a terra si moltiplichi. Vi sono poi le scuole che

rappresentano un complesso enorme. Riconosco di avere il torto di invitare rare volte i membri delle due Camere a visitare le scuole. Infatti oltre le Accademie, la Scuola di guerra, il Centro di alti studi, i corsi di specialisti, vi sono le scuole di pilotaggio di primo grado, di secondo grado, i corsi di perfezionamento che sono distribuiti nell'Italia meridionale e la stessa posizione geografica di queste scuole vi dice la loro complessità. Evidentemente non si possono affidare queste scuole, che sono il nerbo della preparazione dei nostri piloti e ufficiali, al primo venuto. Questi complessi debbono essere comandati da uomini di alta esperienza.

Ho sentito parlare di spese e vedo qui gli occhi fulminanti dell'onorevole Paratore che ha il dovere di essere geloso custode di queste spese. Ho sentito qualche eco di ciò anche nelle cortesie osservazioni dell'onorevole relatore. Non esageriamo: le cifre che vi sono presentate non rappresentano che il costo di un apparecchio da trasporto. Non esageriamo l'aumento di spesa: il fatto di poter dare alla Aeronautica nostra una struttura moderna e di poter presentare degli organici, non per oggi, ma per il tempo immediatamente futuro che ogni organizzazione militare deve prevedere, ci costa quanto un apparecchio da trasporto. Infatti un apparecchio da trasporto moderno costa certo più di un miliardo.

GIUA. Ed ella dice questo nel momento in cui le alluvioni mettono così duramente alla prova il Paese!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Lei sa quanto rispetto ho per lei, e sa anche il perchè. C'è qualcosa che ci lega, e per qualcosa così sacro per me non mi permetterò di dire alcunchè che le possa dispiacere. Ma non si può ammettere che le alluvioni interrompano tutto il corso normale della vita del Paese, che ormai non si possa adesso parlare di nessun provvedimento, anche indispensabile, perchè ci sono le alluvioni. Non ho parlato di apparecchi da guerra, ma da trasporto, che sono indispensabili quanto un treno. Non le voglio dir niente fuorchè questo, che il suo sdegno di maniera è leggermente demagogico. Comunque la vita della Nazione non si può arrestare, anzi tutte le energie debbono essere tese a risolvere quel problema e tutti gli altri che ci sono dinanzi.

Onorevoli senatori, tutto sommato io mi sono adattato alle transazioni proposte dalla Commissione che ha fatto delle falcidie al nostro progetto di legge. Le accettiamo di buon grado, ma, così come è ridotto il progetto di legge, io vi prego caldamente, e ciò non per deformazione professionale, per una cura eccessiva che io possa avere delle Forze armate, ma per una considerazione obiettiva, di votare il disegno di legge con sicura coscienza. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra.*)

PRESIDENTE. Prendendo lo spunto da un inciso del discorso dell'onorevole Ministro della difesa, ricordo che il disegno di legge in esame fu presentato al Senato nell'aprile di questo anno. Il compianto mio illustre predecessore ne deferì l'esame alla Commissione della difesa, la quale se ne occupò per lunghi mesi, nominando il relatore. Soltanto nel mese di ottobre mi fu fatta richiesta di deferire alla Commissione stessa il disegno di legge, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione. A tale richiesta risposi facendo presente che l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 26 del Regolamento danno al Presidente la facoltà di deferire all'esame e all'approvazione delle Commissioni singoli disegni di legge, salvo il diritto del Governo, di un quinto dei membri della Commissione competente o di un decimo dei componenti l'Assemblea di chiedere che un disegno di legge sia invece discusso e votato dal Senato. Ma le predette disposizioni non danno al Presidente la facoltà di deferire ad una Commissione per l'esame e anche per la approvazione un disegno di legge che sia già stato deferito alla Commissione stessa per il solo esame.

Detto ciò, poichè l'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare gli emendamenti proposti dalla Commissione, desidero sapere se aderisce solo agli emendamenti relativi ai limiti di età o anche a quelli concernenti i ruoli organici.

Per quel che riguarda i ruoli organici, ricordo che essi sono fissati nella tabella contenuta nell'articolo 11. Vi sono inoltre due tabelle, n. 1 e n. 2, le quali stabiliscono in qual modo, gradualmente, negli anni 1951, 1952, si possa raggiungere il massimo dei ruoli organici stabiliti nella tabella dell'articolo 11. La Commissione propone che i ruoli organici risultanti dalla tabella dell'articolo 11 siano, per

quanto concerne gli ufficiali generali, gli stessi fissati dalla tabella n. 1, cioè quelli che si dovrebbero raggiungere nel 1951.

Chiedo dunque all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

PACCIARDI, *Ministro della difesa.* Non posso accettare la riduzione per ciò che concerne il ruolo degli ufficiali generali del Corpo del genio, essendone il numero richiesto quello strettamente indispensabile per soddisfare alle esigenze di una aeronautica moderna.

PRESIDENTE. Avverto, inoltre, che la Commissione ha presentato un diverso testo della tabella n. 3, in cui sono diminuiti i limiti di età stabiliti nel testo ministeriale relativamente agli ufficiali del ruolo normale naviganti ed è soppressa la voce: « Generali di squadra aerea designati di armata aerea ».

Chiedo all'onorevole Ministro se accetta il testo della tabella n. 3 formulato dalla Commissione.

PACCIARDI, *Ministro della difesa.* Signor Presidente, siccome per l'Esercito non sono previste queste voci, non ho niente in contrario a che si cancellino anche per l'Aeronautica. Quanto ai limiti di età vorrei che la Commissione si accordasse col criterio che dirò. Il limite di età del generale di squadra aerea era di 55 anni e la Commissione ha stabilito che fosse di 58. Per il generale di divisione aerea era di 54 e la Commissione ha proposto 56 anni. Nessuna divergenza. Io proporrei, siccome il limite del generale di squadra aerea era di 55 anni ed è aumentato a 58, di aumentare anche gli altri di 3 anni. Tutto questo, secondo gli organi tecnici del Ministero, non porterebbe nessuna complicazione.

Prego la Commissione di accettare questo emendamento. I limiti di età da me proposti sarebbero: generale di squadra aerea 58 anni come proposto dalla Commissione, generale di divisione aerea 57 anni, generale di brigata aerea 56 anni, colonnello 54 anni, tenente colonnello 51 anni, maggiore 49 anni, capitano 45 anni, subalterni 43 anni. Non avrei altri decisivi argomenti che quello di carattere morale, cioè il Ministero potrebbe sentirsi tacciato di aver provveduto ai gradi alti e non ai gradi bassi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione su questa proposta dell'onorevole Ministro.

CADORNA, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vi è un altro emendamento presentato dalla Commissione, la quale propone che il primo periodo del secondo comma dell'articolo 11 sia soppresso e sia, per conseguenza, soppressa anche la parola « altresì » nel secondo periodo dello stesso comma.

La invito ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. L'accetto.

PRESIDENTE. Avverto che vi è anche un emendamento del senatore Palermo alla tabella n. 3, del quale si parlerà a momento opportuno.

Chiarita così la portata degli emendamenti, ritengo che si possa passare alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

(È approvato).

Art. 2.

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra:

gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di età e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei

quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto »;

i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di età, siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto ».

(È approvato).

Art. 3.

Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da due ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

(È approvato).

Art. 5.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e pro-

fessionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

(È approvato).

Art. 6.

Qualora nel ruolo naviganti normale della Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nel ruolo normale.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei sottotenenti del ruolo naviganti normale.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

(È approvato).

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 7.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5. — « I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

(È approvato).

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 9.

Il secondo e il quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8, secondo comma. — « Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse ».

Art. 8, quinto comma. — « Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno

considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 9. — « L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento ».

(È approvato).

TITOLO III.

**ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'AERONAUTICA.**

Art. 11.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue :

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato		Corpo sanitario aeronautico			
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi						
Generale di squadra aerea - Generale ispettore	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale	15	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggior generale	20	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	20	—	—	15	—	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	57	8	6	51	12	—	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	51	10	8	47	16	—	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	155	81	66	123	110	—	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	111	66	55	80	102	—	76

N. B. — Fra i nove generali di squadra aerea sono compresi due generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea.

Il generale di squadra aerea designato per il comando di armata aerea, cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, è considerato in soprannumero ai due generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea e all'organico dei generali di squadra aerea. Sono, altresì, considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, a questo articolo la Commissione ha proposto un emendamento che si riferisce alle prime voci della tabella contenuta nell'articolo stesso, e cioè agli ufficiali generali, per i quali il numero dovrebbe essere quello fissato dalla tabella n. 1, vale a dire l'organico che, secondo il progetto ministeriale, si sarebbe dovuto raggiungere nel 1951.

CADORNA, *relatore*. La Commissione ha proposto inoltre di sopprimere il « nota bene » apposto in calce alla tabella dell'articolo 11, in cui si parla di generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ripeto che non posso accettare la riduzione dell'organico per ciò che concerne il ruolo degli ufficiali generali del Corpo del genio.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti per consentire alla Commissione ed al Governo di raggiungere un accordo.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25 è ripresa alle ore 18,35).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione, d'accordo con il Governo, ha presentato un nuovo testo della tabella dell'articolo 11, che si differenzia da quella del disegno di legge soltanto per le seguenti voci:

Ruolo naviganti normale: Generale di squadra aerea 8; Generale di divisione aerea 14; Generale di brigata aerea 18.

Ruolo commissariato: Maggior generale 2.

Nel nuovo testo viene inoltre soppresso il « Nota bene » che è in calce alla tabella.

Si procederà pertanto alla votazione dell'articolo 11 nel testo risultante dalle predette modificazioni. Ricordo inoltre che la Commissione ha proposto, e il Governo ha accettato, la soppressione del primo periodo del secondo comma e della parola « altresì » contenuta nel secondo periodo dello stesso comma.

Si dia lettura del testo modificato dell'articolo 11.

GAVINA, *Segretario*:

Art. 11.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue:

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo in cui è stata data ora lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BISORI, *Segretario* :

Art. 12.

Gli organici stabiliti dall'articolo 11 saranno raggiunti entro l'anno 1952 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

PRESIDENTE. Avverto che, con l'approvazione di questo articolo, si intendono approvate anche le tabelle n. 1 e n. 2, a cui l'articolo stesso si riferisce. Si dia lettura delle predette tabelle con le modificazioni conseguenti agli emendamenti apportati alla tabella dell'articolo 11.

BISORI, *Segretario* :

1948-51 - DCCXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

21 NOVEMBRE 1951

TABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA DAL 1° GENNAIO 1952

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi		automobilisti	costruzioni			
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggior generale.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	2
Colonnello.	125	—	14	—	—	—	—	—	—	20	57	15	—	—	12
Tenente colonnello.	219	24	56	—	—	—	—	—	—	51	8	51	12	—	38
Maggiore.	231	23	68	—	—	—	—	—	—	51	10	47	16	—	35
Capitano.	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	155	123	110	—	86
Subalterni.	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	111	80	102	—	76

PRESIDENTE. Con l'avvertenza già data, metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BISORI, *Segretario* :

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA.

Art. 13.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonchè per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

PRESIDENTE. Il senatore Carboni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma. Poichè il senatore Carboni non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Si dia lettura della tabella n. 3 nel primitivo testo proposto dalla Commissione.

BISORI, *Segretario* :

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Arma aeronautica				Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	
Generale di armata aerea a)	62	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	56	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	54	—	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello	52	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	50	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	48	52	55	—	52	55	55	55	55
Capitano	44	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	44	47	50	58	58	50	50	50	50

(a) Solo in tempo di guerra.
 Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

1948-51 - DCCXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Fo presente che, durante la sospensione della seduta, il Governo e la Commissione hanno concordato le seguenti modificazioni, da apportare alla predetta tabella:

Ruolo naviganti normale: Generale di divisione aerea: da anni 56 a 57; Generale di brigata aerea: da anni 54 a 56; Colonnello: da anni 52 a 54; Tenente colonnello: da anni 50 a 51; Maggiore: da anni 48 a 49; Capitano: da anni 44 a 45; Subalterni: da anni 44 a 45;

Corpo del genio aeronautico (ruolo assistenti tecnici), Corpo di commissariato aeronautico (ruolo Commissariato e ruolo Amministrazione), Corpo sanitario aeronautico (ruolo ufficiali medici): Maggiore: da anni 55 a 56.

La Commissione ed il Governo hanno inoltre concordato la soppressione della voce: « Generale di armata aerea » con la relativa nota (a).

Avverto inoltre che sulla tabella n. 3 è stato presentato un emendamento dal senatore Palermo, che lo ha già illustrato nel corso del suo intervento in sede di discussione generale. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire alle cifre del " Ruolo naviganti normale " le seguenti:

" Generale di armate aerea . . .	62
Generale di squadra aerea e Generali Ispettori	55
Generale di divisione aerea e Tenente Generale	54
Generale di brigata aerea e Maggior Generale	53
Colonnello	51
Tenente colonnello	48
Maggiore	46
Capitano	43
Subalterni	40 " ».

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Anche nel mio emendamento la voce « Generale di armata aerea » deve essere soppressa.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Palermo con la soppressione della voce: « Generale di armata aerea ». Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti la tabella n. 3 nel nuovo testo concordato tra Commissione e Governo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

1948-51 - DCCXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

21 NOVEMBRE 1951

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

G R A D O	Arma aeronautica			Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico	
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	56	—	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	55	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di soherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 14.

Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

(È approvato).

Art. 15.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 11, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

(È approvato).

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Il soprannumero sarà assorbito a decorrere dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

(È approvato).

Art. 17.

Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

(È approvato).

Art. 18.

Il limite di età di cui all'articolo 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 19.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 199.550.000 sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 555.850.000 sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire

712 milioni e 150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 199.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento dal capitolo numero 205 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 555.850.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo, d'accordo con la Commissione, ha proposto un nuovo testo dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Alla copertura dell'onere di 390 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 20.

Salvo il disposto dell'articolo 13, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questo articolo aggiuntivo.

CADORNA, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ministro. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di disegno di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori » (2017).

PRESIDENTE. Do atto al Ministro dei lavori pubblici della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Approvazione del disegno di legge: « Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane » (1704).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa ora alla discussione degli articoli. Vi sono due testi, l'uno del Ministero e l'altro della Commissione; ma la diversità consiste soltanto nelle due date indicate nell'articolo 1.

Nel primo comma dell'articolo 1 del testo governativo si dice, infatti: « È prorotato al 31 dicembre 1951 il termine, ecc. », laddove la Commissione propone di prorotarlo al predetto termine al 30 giugno 1952. Analogamente, nel secondo comma del testo governativo si dice: « È corrispondentemente prorotata al 1° gennaio 1952 la data, ecc. », laddove la Commissione propone di modificare tale data in quella del 1° luglio 1952.

Si dia lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

È prorotato al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe, stabilito nell'articolo 1, commi primo e secondo, della convenzione stipulata il 9 marzo 1950 a norma dell'articolo 2 della legge 6 aprile 1949, n. 168, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488, concernente l'immissione in servizio del nuovo materiale rotabile che la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo deve acquistare per l'esercizio delle Ferrovie calabro-lucane.

È corrispondentemente prorotata al 1° luglio 1952 la data a decorrere dalla quale detta Società, a' sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, e dell'articolo 5, primo comma, della richiamata convenzione 9 marzo 1950, dovrà rimborsare in annualità posticipate le anticipazioni concesse dal Ministero dei trasporti per l'acquisto del nuovo materiale rotabile.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei trasporti provvederà alla costituzione del fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, per il rinnovo del materiale rotabile indicato nel precedente articolo 1, mediante versamento al Contabile del portafoglio di una quota annua pari al 5 per cento del valore a nuovo nell'anno del materiale in servizio nell'anno stesso, per l'investimento in titoli di Stato o da esso garantiti, che dovranno essere

depositati presso la Tesoreria provinciale di Roma.

Alla spesa occorrente si farà fronte con le normali assegnazioni di bilancio del Ministero dei trasporti.

Sono applicabili al fondo anzidetto le clausole dell'articolo 26, commi secondo, terzo e quarto, della convenzione 10 luglio 1926, approvata con decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, relativa alla concessione delle Ferrovie calabro-lucane.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora passare al seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale ». Poichè, però, da parte del Ministro delle finanze è stato manifestato il desiderio che, data l'ora tarda, tale discussione sia rinviata a domani, accedo a tale richiesta, ma a malincuore, dal momento che sono soltanto le ore 19.

Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di finanza locale (714).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. RUINI ed altri. — Disposizione per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame e l'approvazione dei bilanci (1412).

2. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785) (*Rinviata la discussione a martedì 27 novembre 1951*).

3. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

1948-51 - DCCXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

21 NOVEMBRE 1951

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

5. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

III. Discussione della mozione :

RICCI Federico (BOGGIANO PICO, VENIDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZZONI, BOCCONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI, BUIZZA, TOMÈ, SALVI). — Considerati i danni e i pericoli che vengono alla morale ed all'educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco d'azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorre richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera di: 1) che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da giuoco; 2) che non si concedano nuove concessioni, non importa quale ne possa essere il motivo; 3) che si revochino le concessioni esistenti; 4) che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad azien-

de sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

5. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Nella seduta del 30 ottobre 1951 rinviata la discussione di un mese*).

6. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

V. Discussione di disegni di legge rinviata (per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VI. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere :

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale

(articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo

290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, numero 1317) (Doc. CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articoli 57, 81 capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore Generale dell'Ufficio Resoconti.